



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 4 DEL 31/01/2020

OGGETTO:	ULTERIORI MISURE CONTINGENTI RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELLE POLVERI SOTTILI IN ARIA AMBIENTE
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in applicazione dell'art.7, comma 2 del D.Lgs.n.351/1999 è stato approvato dalla Regione Marche con DACR n.52/2007 il Piano di Azione, contenente le misure da attuare nel breve periodo, volte alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n.143 del 12/1/2010 è stato approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente redatto ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.351/1999 che prevede l'adozione di una serie di misure strutturali, di medio e lungo periodo, finalizzate alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D.Lgs. n.155 del 13/8/2010, che ha recepito la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzata al raggiungimento di obiettivi volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, garantendo nel contempo un approccio coerente ed uniforme nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;
- con Ordinanza n.60 del 14.11.2019 è stata individuata, nell'ambito, del centro abitato di Fano (capoluogo) di Rosciano, Cuccurano e Fosso Sejore, la nuova "Zona Blu" ove vige a tutt'oggi la limitazione alla circolazione stradale di alcune categorie di veicoli più inquinanti allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico.

CONSIDERATO CHE:

- con la DACR n.52/2007 Il Consiglio della Regione Marche ha definito anche la zonizzazione del territorio regionale ai fini della gestione e valutazione della qualità dell'aria collocando l'intero territorio del Comune di Fano nella cosiddetta "Zona A" nella quale il livello del PM 10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs.n.155/2010, artt. 3 e 4, con delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014.
- con la DGR n.1129/2006 veniva individuata, da Parte della Regione Marche, la rete di monitoraggio atmosferico regionale, e con la DGR n.238/2007 venivano individuati i punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono;
- la Regione Marche con la DGR n.25 del 21.01.2013 ha individuato ed approvato la nuova rete (Rete generale e Rete ristretta) di stazioni di monitoraggio in siti fissi dei principali inquinanti atmosferici individuati dal D.Lgs. n.155/2010;
- che nel corso del mese di dicembre 2019 e gennaio 2020 la centralina di monitoraggio di via Montegrappa ha manifestato il consolidarsi di superamenti del limite di cui infra stante anche le condizioni meteorologiche di alta pressione e siccità; tali superamenti, in particolare, risultano essere n.16 dal 1/01/2020 al 29/01/2020 (dati validati da ARPAM); si osserva che il dato del 16/01/2020 è oltre il doppio del limite di legge attestandosi a 109 microgrammi/mc (picco di maggior rilievo anno 2020); si osserva inoltre come il dato medio relativo al mese di gennaio al 29/01/2020 è pari a 55,51 microgrammi e dunque superiore alla soglia di 50 microgrammi; si evidenzia che il dato complessivo validato da ARPAM per l'anno

2019 attesta n.36 superamenti del valore limite (a fronte di n.35 superamenti ammessi dalla normativa vigente in materia); inoltre si osserva che i superamenti del limite si manifestano anche nel giorno di domenica ed anche con condizioni di debole pioggia:

- è ammesso, ai sensi della normativa in materia, il superamento del Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana corrispondente a 50 microgrammi/mc (D.Lgs n.155/2010) per sole 35 volte per anno civile;
- dall'insieme dei dati rilevati dal sistema delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria si evince, relativamente al particolato fine PM 10, un'elevata criticità -anche prossimale- rilevante da un punto di vista di omogeneità temporale che deve essere affrontata con misure straordinarie;
- i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di monossido di carbonio e di ossidi di azoto, risultano essere principalmente di tipo acuto, agendo, le suddette concentrazioni, soprattutto a livello dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio e di tipo cronico, agendo l'inquinante come cancerogeno, in particolare sull'apparato emopoietico;
- l'esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili PM10 invece, data l'elevata eterogeneità chimica di tale sostanze, ha, come conseguenza, effetti sia cronici che acuti a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio;
- i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni degli inquinanti citati sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i fumatori, le persone cardiopatiche e i soggetti con patologie respiratorie;

RILEVATO CHE

- nonostante nel corso degli anni passati siano state poste in essere da questa amministrazione misure che hanno determinato una certa riduzione dei fattori di inquinamento, la qualità dell'aria in presenza condizioni atmosferiche e climatiche sfavorevoli produce superamenti del valore limite giornaliero ravvicinati e per periodi, sostanzialmente consecutivi, apprezzabili;
- il traffico, la combustione industriale, la combustione non industriale e la combustione per produzione di energia costituiscono i settori maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera di sostanze e materiali inquinanti;
- relativamente alla produzione di inquinanti per singolo veicolo, il maggior apporto di emissione di polveri inalabili PM10 risulta essere prodotto da autoveicoli di vecchia generazione, nonché da ciclomotori e motoveicoli con motori a due tempi e pertanto è indispensabile proseguire rafforzandole, le misure che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli mediante la limitazione della circolazione di dette categorie di veicoli;
- è necessario richiamare l'attenzione della popolazione su un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati all'inquinamento prodotto dal traffico urbano;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, un obiettivo irrinunciabile ed inderogabile nelle politiche di questa amministrazione;

PRESO ATTO:

- di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1008 del 16/9/2019, avente per oggetto *"Dir. 2008/50/ CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e val l'iva"*, e nello specifico agli articoli 5, 6 e 7 dell'allegato A dove si prevede l'adozione di misure e provvedimenti volti a limitare in zone appositamente individuate, la circolazione per le categorie di veicoli più inquinanti, le emissioni delle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), oltre alle misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nella stagione invernale.

VISTA

- la nota Prot. 40343 del 05.12.12 (P.G. 82558 del 10.12.2012) con la quale il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta 1 nel rimarcare gli effetti negativi sulla salute umana delle polveri P.M. 10 ribadisce *"...l'importanza di mettere in atto interventi a medio e lungo termine volti a migliorare la viabilità e prevedere anche la diversa destinazione d'uso di alcune aree ed attività nelle zone ad elevato traffico veicolare specie se poste in prossimità del centro storico e di edifici ad uso scolastico e"*

RICHIAMATE:

- la propria ordinanza n. 6 del 28/01/2011 e ss.mm.ii. emanata a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Marche n.1755 del 6/12/2010 concernente “Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di poveri sottili nell'aria ambiente”, con la quale veniva istituita la Zona Rossa all'interno della quale veniva limitata la circolazione dei veicoli più inquinanti;
- l'Ordinanza n° 8 del 03.02.2012 con la quale veniva istituita nell'ambito, del centro abitato di Fano (capoluogo), di Rosciano e di Marotta, la nuova “Zona Blu”;
- l'Ordinanza n° 5 del 13.02.2013 con la quale è stata istituita nell'ambito, del centro abitato di Fano (capoluogo), di Rosciano, Cuccurano, Marotta e Fosso Sejore la nuova “Zona Blu” ove vige a tutt’oggi la limitazione alla circolazione stradale di alcune categorie di veicoli più inquinanti allo scopo di ridurre l’inquinamento atmosferico;
- l’ordinanza n. 69 del 23.12.2016 con cui sono stati attuati i provvedimenti di limitazione al traffico così come previsti dalla DGR 1064 del 30.11.2015;
- l’ordinanza n. 10 del 29.3.2017 con cui sono stati attuati i provvedimenti di limitazione al traffico così come previsti dalla DGR n. 1629 del 27.12.2016;
- l’ordinanza n. 60 del 14.11.2019 con cui sono stati attuati i provvedimenti di limitazione al traffico così come previsti dalla DGR n. 1008 del 16/9/2019;

RITENUTO

- necessario adottare a sostegno delle ordinanze già emanate dal sottoscritto un'ulteriore misura contingente finalizzata ad interrompere in modo incisivo il traffico veicolare gravante sul centro cittadino (fulcro intersezioni via Flaminia - statale adriatica - via Montegrappa) con presumibile e ragionevole correlata diminuzione dell'inquinamento da polveri primarie; si ritiene pertanto che possa essere ulteriormente sperimentato un blocco della circolazione del traffico privato geograficamente selettivo in analogia con la perimetrazione ed organizzazione della viabilità adottata per le giornate del carnevale interessando ogni categoria di veicolo; tenuto conto delle necessità di controllo ed uniformità del traffico -anche per motivi di sicurezza del traffico in ragione della modifica di sensi di marcia e dell'impiego della Polizia Locale nell'ambito dei varchi di chiusura- non sia possibile consentire l'ordinaria viabilità anche ai veicoli ritenuti non inquinanti (gas-metano-ibridi-elettrici); si evidenzia, inoltre, come tale misura straordinaria e sperimentale, essendo attuata a ridosso delle giornate preventivate per il carnevale e senza soluzione di continuità con le stesse, costituisca una misura che si ritiene, al momento, appropriata ed adeguata nonché verificabile nella dinamica temporale della sua efficacia circa gli effetti auspicati per fronteggiare la situazione emergenziale salvo diversi successivi rimedi che si dovessero rendere necessari;

RICHIAMATA integralmente la propria precedente ordinanza n.2/2020; rilevato che il dato medio giornaliero delle PM10 relativo a domenica 26 gennaio ha subito un apprezzabile decremento -attestandosi a 57 microgrammi- ancorchè detto valore sia rimasto di poco superiore alla soglia di legge; rilevato che si osserva, tenuto conto dell'analogia storica dei grafici di rilievo ARPAM PM10 tra Fano e Pesaro, per la giornata di Domenica 26 Gennaio come il dato di Fano -città in cui si è attuato un blocco parziale della circolazione- abbia conseguito una riduzione maggiore -pari a 6 microgrammi-; tale riduzione, ancorchè non risolutiva del problema, consiglia di continuare nella sperimentazione; inoltre gli effetti positivi conseguiti dal blocco parziale del traffico sono evidenti consultando i dati ARPAM relativi alle medie orarie di domenica 26/01/2020 rapportandoli con quelli della Città di Pesaro con picchi differenziali anche superiori a 20 microgrammi;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- l'art.7 comma 1 lettera b) del ”Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possano, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti

relativi alla circolazione nel territorio comunale;

- il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'articolo 50 fermo restando che l'apparato sanzionatorio risulta specialmente previsto dal c.d.s. per le infrazioni della zona interdetta al traffico;

ORDINA

1. di mettere in atto la disciplina di viabilità e traffico generalmente prevista per le giornate delle sfilate dei carri allegorici del Carnevale 2020 (9-16-23 febbraio) nei confronti di tutti i veicoli a motore anche per domenica 2 febbraio 2020; in ogni caso la circolazione nell'area interdetta al traffico, sia in entrata che in uscita, sarà efficace per il giorno 2 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 19.00; l'ordinanza che sarà adottata dall'U.O.C "Viabilità e Traffico" dovrà interdire, in ogni caso, l'uso di:
 - tutte le vie del centro storico
 - via Don Gentili
 - via Montegrappa
 - via Mura Malatestiane (dall'altezza di piazzale Rosselli)
 - via Piavela disciplina dei parcheggi potrà essere definita in modo difforme da quella adottata durante le giornate delle sfilate dei carri allegorici;
2. di dare mandato all'U.O.C. "Viabilità e Traffico" di adottare gli atti conseguenti e necessari ivi inclusa l'ordinanza di puntuale regolazione della viabilità ai sensi del c.d.s. di concerto con il dirigente del settore LL.PP. ed il Comandante della Polizia Locale sentiti la P.O. della U.O.C. "Ambiente" ed il dirigente del "Gabinetto del Sindaco";

ORDINA ALTRESI'

3. Che il settore LL.PP. predisponga l'apposizione della necessaria segnaletica stradale e delle necessarie barriere e transenne di ingresso anche con l'eventuale ausilio della protezione civile; che la Polizia Locale, anche con l'eventuale ausilio della protezione civile, presidi le zone stradali interdette e regoli il traffico sanzionando i contravventori;
4. Che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi organi, le certificazioni/attestazioni che documentino le circostanze di eccezione indicate nella presente;
5. Eventuali autorizzazioni in deroga di accesso ed uscita rispetto all'area interdetta, qualora si rendessero necessarie, potranno essere accordate anche nell'immediatezza dal personale del Comando della Polizia Locale con particolare ma non esclusivo riguardo a situazioni di carattere contingente, di salvaguardia della salute e/o sicurezza e/o incolumità pubblica, non altrimenti prevedibili fermo restando la libera circolazione delle forze dell'ordine e dei mezzi di pubblico soccorso nonché dei mezzi pubblici oltre ai soli residenti dell'area e delle vie interdette che sono in possesso del contrassegno per disabili;
6. di dare mandato, in via sperimentale, ad ASET spa, di concerto con l'U.O.C. "Viabilità e Traffico" e l'U.O.C. "Ambiente" ed il Gabinetto del Sindaco, di mettere in atto un piano per il lavaggio delle strade interessate da maggiore intensità di traffico in relazione al perdurare di giornate di assenza di pioggia;
7. di dare mandato al settore LL.PP. di sperimentare una riduzione di 2 gradi della temperatura degli immobili comunali fermo restando le relative peculiarità di utilizzo;
8. la presente ordinanza integra e modifica l'ordinanza n.2/2020 limitatamente agli obblighi ed ai divieti afferenti la giornata di domenica 2/02/2020.

RENDE NOTO

- a) L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto rispetto agli adempimenti cui devono provvedere gli uffici ai sensi del punto n.2-3 che precede è punita ai sensi dell'art.650 del codice penale mentre le violazioni dell'area interdetta al traffico sono punite ai sensi dell'art.7 comma n.13bis del Codice della Strada;
- b) L'uso improprio di contrassegni o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;
- c) Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I – U.O.C. Ambiente P.le della Stazione 7 a Fano, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- d) Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo

Pretorio.

DISPONE

e) che la presente ordinanza sia trasmessa, a cura del "Gabinetto del Sindaco", al Comandante della Polizia Locale, al Dirigente del settore LL.PP. alla P.O. Responsabile del l' U.O.C. "Viabilità e Traffico" nonché alla P.O. Responsabile della U.O.C. "Ambiente" direttamente interessati dall'esecuzione della stessa come sopra meglio precisato; di demandare alla Polizia Locale di sanzionare il mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza;

f) che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e resa nota mediante il sito internet comunale e comunicata agli organi di stampa per la massima diffusione della stessa;

g) che il "Gabinetto del Sindaco" provveda all'invio della presente ordinanza alla Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo-, al Comando dei Carabinieri di Fano, al Commissariato di P.S. di Fano, al Comando Polizia Stradale di Fano, al Comando Guardia di Finanza di Fano, al Comando VV.FF. di Fano, al Corpo Forestale dello Stato, al Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, al Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Pesaro, all'ACI di Pesaro e Urbino, all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro; all'A.S.U.R. AREA VASTA 1, all'ASET Spa, all'AMI Spa e ad Adriabus spa, alla Società Autostrade, all'ANAS, alla Direzione locale ENEL, alla Direzione locale TELECOM.

ESORTA I CITTADINI

- a ridurre l'orario giornaliero di accensione degli impianti termici (fissata in zona climatica "E" in 14 ore giornaliere) assecondando l'andamento climatico ove la temperatura esterna, in periodo invernale, sia sopra le medie stagionali;
- a ridurre la temperatura degli impianti termici per almeno 1 grado rispetto a quella di norma in uso (convenzionalmente fissata in 20 gradi) fermo restando le esigenze dei soggetti deboli tenendo conto dell'andamento delle temperature esterne assecondando l'andamento climatico invernale ove la temperatura esterna, sia sopra le medie stagionali;
- a ridurre al minimo (quando il loro utilizzo è consentito) l'uso degli impianti di riscaldamento a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella ecc) inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile;
- ad evitare o ridurre al minimo l'uso di biomasse, legna, carbone per la preparazione del cibo;
- ad evitare l'accensione di fuochi e falò;
- ad attivarsi per migliorare la classificazione energetica degli immobili; ad introdurre sistemi di regolazione della temperatura evoluti.

Il SINDACO
Massimo SERI

(documento firmato digitalmente)